

Legge regionale 25 maggio 1998, n.26

**Modifiche alla L.R. 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore"**

**ARTICOLO 1**

(Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale - Sostituzione del comma 2 dell'art. 2 della LR 48/94)

Il comma 2 dell'art. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 e' sostituito dal seguente:

"2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 e' altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco".

**ARTICOLO 2**

(Divieti imposti dal Comune - Aggiunta di un comma all'art. 2 della LR 48/94)

Dopo il comma 2 dell'art. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 e' aggiunto il seguente comma:

"3. Il Comune puo' inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita' del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorita' competenti".

**ARTICOLO 3**

(Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti - Sostituzione dell'art. 5 della LR 48/94)

L'art. 5 della LR 27 giugno 1994 n. 48, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5  
(Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti)

1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli a motore, nonché di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco."

#### ARTICOLO 4

(Percorsi fissi in aree degradate o marginali - Inserimento del comma 1 bis nell'art. 7 della LR 48/94)

Dopo il comma 1 dell'art. 7 della LR 27 giugno 1994, n. 48, e' aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La Provincia puo' individuare con le procedure di cui all'art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorche'e' soggette a vincolo idrogeologico, purche'e' verifichi la compatibilita' dei percorsi con il vincolo stesso".